

Rovigo, 18 dicembre '23

Al Sig. Presidente del Consiglio
D.ssa Nadia Romeo

Oggetto: Emendamento alla proposta di delibera n°139 del 30/11/23 ad oggetto "ADOZIONE DELLA NONA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI (CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO) EX ART. 18 L.R. 11/2004"

I sottoscritti Mattia Maniezzo, Michele Aretusini, Lorenzo Rizzato e Mattia Moretto propongono i seguenti emendamenti alla delibera in oggetto in quanto la carenza di alloggi in affitto è un dato di fatto ma, per noi, la soluzione non può essere la liberalizzazione selvaggia delle soffitte e sottotetti ad uso abitativo. La Regione stessa ha invitato ad un uso controllato di questa norma in contesti specifici. Vorremo evitare che si venissero a creare interventi speculativi in zone in cui esistono già problemi di "convivenza" nella nostra città, quindi, riteniamo che sia corretto il riutilizzo di soffitte e sottotetti ma a favore di chi già ci abita. Cerchiamo inoltre, con questi emendamenti, di evitare il formarsi di alloggi minimi con aggravio di carico urbanistico (parcheggi), puntando anzitutto alla qualità più che alla quantità di alloggi vivibili.
A tal proposito

CHIEDONO

Che vengano apportate le seguenti modifiche alla proposta in oggetto e più specificatamente:

1. Si chiede di sostituire l'ultimo periodo del c.4 lett. a) par.2 dell'art.13 delle NTO con il seguente : "E' consentito il recupero dei sottotetti ai fini abitativi nel rispetto degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento con le condizioni ed i limiti di applicazione della L.R. 51/2019 esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti senza determinare un aumento del numero delle stesse"
2. Si chiede di sostituire l'ultimo periodo del c.3 lett. b) par.2 dell'art.13 delle NTO con il seguente : "E' consentito il recupero dei sottotetti ai fini abitativi nel rispetto degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento con le condizioni ed i limiti di applicazione della L.R. 51/2019 esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti senza determinare un aumento del numero delle stesse"
3. Si chiede di sostituire l'ultimo periodo del c.9 lett. a) c.3 Ristrutturazione edilizia par.2 dell'art.13 delle NTO con il seguente : "L'ufficio competente, sentito il progettista, può imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie: può fissare allineamenti verticali ed orizzontali, l'utilizzo di specifici materiali e modalità di costruzione"
4. Si chiede di sostituire l'ultimo periodo del c.4 lett. b) c.3 Ristrutturazione edilizia par.2 dell'art.13 delle NTO con il seguente : "E' consentito il recupero dei sottotetti ai fini abitativi nel rispetto degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento con le condizioni ed i limiti di applicazione della L.R. 51/2019 esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti senza determinare un aumento del numero delle stesse"
5. Si chiede di inserire dopo l'ultimo periodo della lett. i) par.2 dell'art.13 delle NTO con il seguente : "E' consentito il recupero dei sottotetti ai fini abitativi nel rispetto degli interventi ammessi dalla categoria d'intervento con le condizioni ed i limiti di applicazione della L.R.

51\2019 esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti senza determinare un aumento del numero delle stesse"

In fede

Consigliere Mattia Maniezzo



Consigliere Michele Aretusini



Consigliere Lorenzo Rizzato



Consigliere Mattia Moretto



Punto 3: Parere Tecnico Favorevole.

Punti 1, 2, 4: Parere Tecnico Non Favorevole, in quanto:

- la L.R. 51/2019, all'art. 2, co. 1, stabilisce quanto segue: "Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: d) il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse";

- conseguentemente e' il REC che norma la materia dei cd. "sottotetti" e ciò e' stato fatto dal Comune di Rovigo (vedasi art. 35, punto 35.4, comma 3 del REC che si trascrive: "Per il recupero dei sottotetti esistenti, nei casi previsti dalla normativa regionale, sono fatti salvi i parametri di cui alla L.R. 23 dicembre 2019, n. 51 art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla d)");

- di conseguenza, sentito anche il progettista della variante al P.I., con le parole "le condizioni e i limiti di applicazione della LR. 51/2019", di fatto quanto proposto con l'emendamento e' già contemplato;

Punto 5: Parere Tecnico Favorevole (per la prima parte), Non Favorevole, con le stesse considerazioni sopra riportate, per quanto riguarda la parte compresa tra le parole "esclusivamente stesse" (che di fatto sono superflue).

Il Dirigente Settore Urbanistica

- ing. Scalabrin Christian -
firmato digitalmente